



Comunità di Nurri

Corso Italia n. 138 C.A.P. 09059 NURRI (SU)
Tel. 0782.849005 Fax 0782.849597 C.F. 81000150912 P. IVA. 00176070910
mail:ufficiotecnico@comune.nurri.ca.it PEC ufficiotecnico@pec.comune.nurri.ca.it

VERBALE N.5

OGGETTO: PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@: INTERVENTO IN ASSE I "SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" RIQUALIFICAZIONE DI UN COMPLESSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO SCOLASTICO DEL COMUNE DI NURRI. SCUOLA PRIMARIA ACCESSO DALLA VIA MAZZINI E SCUOLA DELL' INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO ACCESSO DALLA VIA GRAMSCI.
CONCORSO DI PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 152 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.
CUP J26C18000060006 **CIG 81610485DB**

L'anno **2020** addì il **31** (TRENTUNO) del mese di **Luglio** alle ore 11:00 presso il Comune di Nurri, Ufficio Tecnico Comunale si riunisce la stazione appaltante nella persona del RUP Dott.ssa Ing. Usai Daniela che assume il ruolo di Presidente del Seggio coadiuvato dal testimone Geom. Contu Giovanni Istruttore tecnico del Comune di Nurri, il quale svolge anche il ruolo di segretario verbalizzante.

PREMESSO CHE:

- Con verbale di gara n. 1 del 02.03.2020 si è provveduto all'apertura della documentazione trasmessa per una verifica formale e alla verifica della documentazione trasmessa dalla costituenda RTP ING. ANTONIO VINCENZO DI GIULIO, riscontrando delle carenze documentali meglio dettagliate nello stesso verbale;
- Con verbale di gara n. 2 del 04.03.2020 si è provveduto alla verifica della documentazione trasmessa dalla costituenda RTP ARCH. LUIGI FIORNAMANTI e RTP OFFICINE 18, riscontrando delle carenze documentali meglio dettagliate nello stesso verbale;
- Con verbale di gara n. 3 del 09.03.2020 si è provveduto alla verifica della documentazione trasmessa dalla costituenda RTP ING MAURIZIO MANIAS, riscontrando delle carenze documentali meglio dettagliate nello stesso verbale, e nella quale è stato dato atto che nel rispetto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, si sarebbe provveduto all'attivazione del soccorso istruttorio, assegnando alle ditte un termine di giorni dieci per le relative integrazioni;
- Con verbale di gara n. 4 del 14.07.2020 si è provveduto alla chiusura della fase amministrativa con la non ammissione alla successiva fase della RTP. ING. ANTONIO VINCENZO DI GIULIO;

VISTA la nota acquisita al prot. 4914 del 23.07.2020, trasmessa dalla RTP ING. ANTONIO VINCENZO DI GIULIO di diffida alla stazione appaltante per la riammissione del concorrente alla procedura di gara;

VISTA la Delibera ANAC n. 946 del 13 settembre 2017, dalla quale si evince che : "In caso di avvenuta attivazione del soccorso istruttorio per supplire a carenze della dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, la successiva rilevazione da parte della stazione appaltante di una ulteriore e diversa irregolarità della dichiarazione stessa consente di riattivare il soccorso istruttorio al fine di completare il processo di emendamento delle irregolarità formali ai sensi del comma 9 dell'art. 83 d.lgs. n. 50/2016, con rimessione in termini dell'operatore economico".

ATTESO CHE solo a seguito della trasmissione, successivamente all'attivazione del soccorso istruttorio, dell'allegato 1.1. da parte di tutti i componenti della costituenda RTP è stata riscontrata la discrasia delle percentuali di partecipazione con quanto indicato nell'allegato 1.3 e preso atto della Delibera sopracitata dalla quale si evince che l'attivazione di un soccorso istruttorio integrativo tenderebbe, da un lato, «ad evitare che irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci che possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli» e, dall'altro, il suo esperimento deve altresì essere concepito anche nell'interesse dello stesso seggio di gara, «che potrebbe perdere l'opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedurali facilmente emendabili»;

CONSIDERATO INOLTRE CHE le percentuali di partecipazione indicate nell'all.1.1 ai fini del concorso di progettazione incidono per la somma da corrispondere ad ogni partecipante in caso di assegnazione di uno dei cinque premi del concorso, alla quota di premio spettante;

VISTO, inoltre, il punto 4 del disciplinare di gara che riporta testualmente: "Il Concorso di progettazione è aperto agli Architetti e Ingegneri iscritti nei rispettivi Ordini o registri professionali di paesi appartenenti all'Unione Europea, autorizzati all'esercizio della professione e alla partecipazione a concorsi di progettazione alla data di pubblicazione del Bando del Concorso, in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, e dei requisiti di idoneità professionale e delle capacità tecniche professionali di cui all'art. 83 del Codice.

VALUTATO CHE in ottemperanza al punto 4.2 del disciplinare "lex specialis" il solo vincitore, dopo la conclusione della procedura concorsuale, ai fini dell'affidamento mediante procedura negoziata dei livelli successivi di progettazione, nonché della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 83 del Codice;

VISTA nel caso specifico la lett. c del punto 4.2 del disciplinare "lex specialis" relativa alle modalità di valutazione delle capacità tecniche e professionali di cui all'art.83 comma 1, lettera c) del Codice nei casi di professionisti singoli e associati, dalla quale si evince che il vincitore del concorso (professionista o gruppo di professionisti), al fine di dimostrare i requisiti richiesti per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la direzione lavori, oltre alla possibilità di ricorrere all'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del Codice, potrà costituire, ai sensi dell'articolo 152, comma 5 del codice, un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46 dello stesso codice. Il vincitore non potrà costituire raggruppamento temporaneo con altri soggetti che abbiano già partecipato al medesimo Concorso;


ATTESO CHE in sede di valutazione delle integrazioni trasmesse dalla costituenda RTP, (rif. nota prot. 4142 del 19.06.2020), non era stata presa in considerazione, in linea con la Delibera ANAC n. 946 del 13 settembre 2017, la possibilità di attivare un soccorso istruttorio integrativo al primo, potendo riscontrare solo a seguito delle integrazioni richieste, la discrasia delle percentuali di partecipazione dichiarate nell'all. 1.1., (incidenti per la somma da corrispondere ad ogni partecipante in caso di assegnazione di uno dei cinque premi del concorso, alla quota di premio spettante), con quanto indicato nell'allegato 1.3;

ATTESO INOLTRE CHE, il dato delle quote di partecipazione era stato dichiarato e sottoscritto dai componenti della costituenda RTP nell'allegato 1.3 il quale doveva essere conforme a quanto dichiarato nell'all.1.1, trasmesso solo a seguito di integrazioni anche da parte dei mandatarî e che pertanto effettivamente era un dato già noto alla Stazione appaltante (principio esplicitato nella sentenza del TAR Sardegna, Sez. II, 24/ 02/ 2020, n. 112).

ATTESO INOLTRE CHE il possesso delle capacità tecniche e professionali di cui all'art.83 comma 1, lettera c), così come stabilito nel disciplinare di gara, devono essere richieste al solo vincitore prima di attivare la procedura negoziata per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione, nonché della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza, i quali possono essere dimostrati anche con ricorso all'istituto dell'avvalimento o costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti;

VALUTATO CHE l'orientamento espresso dall' Anac con la deliberazione n. 946/2017 è quella che in caso di avvenuta attivazione del soccorso istruttorio per supplire a carenze formali, la successiva rilevazione da parte della stazione appaltante di una ulteriore e diversa irregolarità della dichiarazione stessa consente di riattivare il soccorso istruttorio al fine di completare il processo di emendamento delle irregolarità formali ai sensi del comma 9 dell'articolo 83 del codice dei contratti, con rimessione in termini dell'operatore economico.

ATTESO CHE secondo l' ANAC l'attivazione di due distinte richieste di integrazione deve reputarsi legittimo anche alla luce di quanto espresso dalla recente giurisprudenza. In particolare, nella deliberazione, viene presa in considerazione la sentenza del Consiglio di Stato, sezione III, n. 975/2017 nella quale con riferimento al soccorso istruttorio cosiddetto "processuale", ovvero esperibile in giudizio dopo l'aggiudicazione della gara, si è puntualizzato che «la disciplina della procedura di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa a ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici e all'amministrazione aggiudicatrice» ma deve essere intesa come funzionale «ad appurare, in modo efficiente, quale sia l'offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell'aggiudicatario» Il soccorso istruttorio è un istituto generale del procedimento amministrativo previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale disposizione prevede che il



responsabile del procedimento può chiedere il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. Attraverso il soccorso istruttorio il legislatore ha inteso privilegiare l'aspetto sostanziale dell'effettivo possesso dei requisiti da parte degli operatori economici partecipanti alla gara rispetto al dato formalistico rappresentato dalla mera correttezza documentale delle dichiarazioni rese. Nello specifico, tale strumento normativo permette la sanatoria degli elementi o dichiarazioni essenziali mancanti o irregolari, purché l'operatore economico da un lato sia in effettivo possesso, entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara e, dall'altro, ottemperi alle richieste di integrazione della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima, comunque non superiore ai dieci giorni. Suddetto istituto, se da un lato è espressione di alcuni fondamentali principi del nostro ordinamento, quali quelli di favor participationis, buon andamento, giusto procedimento e leale collaborazione tra pubblica amministrazione e privati, dall'altro deve necessariamente confrontarsi con il principio speculare della "par condicio". L'istituto del soccorso istruttorio tende ad evitare che irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, anche nell'interesse del seggio di gara, che potrebbe perdere l'opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedurali facilmente emendabili".

Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente:

1. annulla e rettifica l'esclusione della costituenda RTP, (rif. nota prot.4759 del 15.07.2020) in accoglimento dell'istanza di riammissione presentata dalla stessa (rif. prot. 4914 del 23.07.2020), in quanto per le motivazioni sopra espresse, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per il provvedimento di riammissione alla procedura di gara dell'istante;
2. riattiva il soccorso istruttorio integrativo al primo, in linea di principio con la Delibera ANAC n. 946 del 13 settembre 2017, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto dall'analisi della documentazione trasmessa acquisita al prot. 4142 del 19.06.2020, si riscontra che nell'all. 1.1, sottoscritto digitalmente e compilato da ogni singolo componente, vengono dichiarate le quote percentuali di partecipazione, incidenti per la somma da corrispondere ad ogni partecipante in caso di assegnazione di uno dei cinque premi del concorso, alla quota di premio spettante, le quali risultano difformi rispetto all'all. 1.3 "composizione gruppo di lavoro" e la cui somma non raggiunge il 100% come riepilogato di seguito:

| PARTECIPANTI | % QUOTA PARTECIPAZIONE ALL.1.1 – prot. 4142 del 19.06.2020 | % QUOTA PARTECIPAZIONE ALL.1.3 – allegato alla documentazione amministrativa di gara |
|---------------------------------|--|--|
| ING. ANTONIO VINCENZO DI GIULIO | 26% | 26% |
| ARCH. ROSA GIACOMOBELLO | 20% | 20% |
| ARCH. SALVATORE SILVANO PIRAS | 20% | 25% |
| ING. COSTANTINO CARLO MASTINO | 8% | 10% |
| ING. STEFANO MANCA | 2,5% | 4% |
| ING. GIUSEPPANGELO TORE | 10% | 10% |
| ING. MASSIMILIANO MELES | 5% | 5% |
| TOTALE | 91,5% | 100% |


Dal riepilogo riportato nella tabella sopra si evince, che le quote percentuali indicate dall' Arch. Piras, dall' Ing. Mastino e dall' Ing. Manca sono difformi rispetto all'allegato 1.3 e che la somma complessiva non raggiunge il 100%, pertanto si chiede ad integrazione: la dichiarazione all. 1.1 compilata e firmata digitalmente da parte dell'Arch. Salvatore Silvano Piras, dell' Ing. Costantino Carlo Mastino e dell' Ing. Stefano Manca per i quali è stata riscontrata una discrasia delle percentuali indicate nell'all. 1.3.; l' allegato 1.3 sottoscritto digitalmente da tutti i componenti della costituenda RTP come presa d'atto a seguito delle integrazioni trasmesse delle corrette percentuali di composizione del gruppo.

Alle ore 13:00 dichiara conclusa la fase di valutazione delle motivazioni di richiesta di ammissione da parte della RTP Ing. Antonio Vincenzo di Giulio, e da atto che provvederà alla trasmissione della richiesta di integrazione alla RTP Ing. Antonio Vincenzo di Giulio e a darne opportuna comunicazione a tutti i concorrenti partecipanti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

D.ssa Ing. Usai Daniela



IL SEGRETARIO - TESTIMONE

Geom. Contu Giovanni

